

Partite Iva. Quattro soluzioni per gli «errori» dei contribuenti

# Fino al 22 agosto spazio per scegliere il regime dei minimi

Se l'attività è stata iniziata nel corso del 2015

FOCUS



Paolo Meneghetti  
Vittoria Meneghetti

Sono decisamente numerosi i casi di **contribuenti** che iniziando l'attività commettono errori nella **scelta del regime** che intendono adottare, **errori** in parte giustificati dalle numerose novità introdotte nel 2015 in materia di **regimi contabili semplificati**. Sull'argomento di recente è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 67/E del 23 luglio 2015 spiegando le regole per correggere una errata scelta di regime ordinario a favore del regime di vantaggio con imposta sostitutiva del 5%. Alla luce del contenuto della citata risoluzione è possibile fare un quadro dei possibili "ravvedimenti" rispetto a scelte in tutto o in parte errate.

La prima ipotesi è quella del contribuente che iniziando l'attività non ha barrato alcuna casella del modello AA9 per comunicare la scelta del regime di vantaggio, ma il suo comportamento concludente dimostra l'intenzione di voler applicare detto regime (quindi le fatture emesse non presentano addebiti di Iva). Al riguardo va ricordato che la barratura della casella nel modello di inizio attività non rappresenta in sé l'opzione ma solo una modalità di comunicazione della stessa. L'opzione deriva dal comportamento concludente del contribuente, come ha ricordato anche la risoluzione 67/15, quindi una eventuale omissione nel modello di inizio attività non preclude l'accesso al regime di vantaggio. Ciò non si-

gnifica che l'omissione non determini violazioni sanzionabili: se entro 30 giorni il contribuente corregge l'omissione con un nuovo modello AA9 non verrà irrogata alcuna sanzione mentre se la correzione avviene successivamente la circolare 7/08, par. 3.1 ipotizzava una sanzione minima di 516 euro.

La seconda ipotesi è quella descritta nella risoluzione 67/15, e cioè un contribuente che ha scelto il regime ordinario perché ha assunto partita Iva nel 2015 prima che intervenisse la possibilità sancita dall'articolo 10, comma 12 undecies del Dl 192/14 che, in sede di conversione in legge,

## I CONFINI DI UNICO 2016

I contribuenti che hanno confuso il forfettario con il regime di vantaggio possono modificare la dicitura nelle fatture emesse

ha stabilito per l'ultima volta l'accesso al regime di vantaggio per chi inizia l'attività nel 2015. In questo caso il contribuente non poteva esprimere la scelta di tale regime nel modello di inizio attività per il semplice motivo che non era possibile dal punto di vista legislativo. Successivamente si è aperta tale possibilità e secondo le Entrate l'aver addebitato Iva sulle fatture emesse (dando prova di voler applicare il regime ordinario) è comportamento ravvedibile. La correzione però ha una scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione quindi il 22 agosto 2015, oppure entro la prima liquidazione Iva successiva se essa scade dopo il 22 agosto 2015.

Bisogna sottolineare che questa apertura da parte delle Entrate è limitata al caso di chi ha assunto partita Iva nel 2015, ma prima del 1 marzo 2015 (la legge di conversione è stata pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 2015).

La terza ipotesi è quella di coloro che avendo assunto partita Iva dopo l'entrata in vigore della novità di cui al Dl 192/14, volevano applicare il regime di vantaggio ed invece si sono sbagliati ed hanno addebitato Iva in fattura (oltre a non aver barrato la scelta nel modello AA9). Questa situazione non è stata esaminata dalla risoluzione 67/2015, ma nel passato, con la circolare 7/08, par. 3.2, si era permessa la correzione purché fossero emesse le note di variazione dell'Iva erroneamente addebitata ed il tutto avvenisse prima di aver detratto l'Iva sugli acquisti nella prima liquidazione periodica. Solo con l'effettiva detrazione dell'Iva sugli acquisti si rende definitiva, e quindi non più emendabile, la scelta eseguita.

La quarta ipotesi di errore è rappresentata dai contribuenti che hanno confuso il regime forfettario con quello di vantaggio, e quindi nel modello di inizio attività AA9/12 hanno barrato il codice 2 (regime forfettario) al posto del codice 1 (regime di vantaggio). In tal caso si ritiene che la correzione sia possibile, anche attesa la vicinanza dei due regimi sotto il profilo degli adempimenti contabili, modificando la dicitura nelle fatture emesse in merito alla norma che permette di non applicare l'Iva. Naturalmente anche in questo caso vi è un termine: il modello Unico 2016 nel quale i due regimi agevolati saranno collocati in diverse sezioni della dichiarazione.

## I casi pratici

OMESSA  
INDICAZIONE  
NEL MODELLO  
DI INIZIO  
ATTIVITÀ

### LA SITUAZIONE

Un contribuente ha iniziato l'attività il 30 aprile 2015. Intende applicare il regime di vantaggio ma non ha indicato il codice 1 nel modello AA9. Questa omissione gli preclude l'accesso al regime?

### IL POSSIBILE COMPORTAMENTO

La scelta del regime di vantaggio avviene con un comportamento concludente. Quindi è fondamentale che il contribuente si sia comportato rispettando le regole che disciplinano il regime stesso, cioè non addebitando l'Iva sulle fatture. L'omessa comunicazione in sede di apertura della partita Iva, in sé non preclude l'accesso al regime pur essendo un adempimento di carattere obbligatorio.

APPLICAZIONE  
REGIME  
DI VANTAGGIO  
IN PRESENZA  
DI FATTURA  
CON ADEBITO  
DELL'IVA

Un contribuente ha iniziato la propria attività nel corso del 2015.

La sua intenzione era quella di applicare il regime di vantaggio, ma il contribuente non ha indicato questa scelta nel modello di inizio attività e ha applicato l'Iva alle fatture emesse. In questo caso è possibile correggere questo comportamento applicando il regime di vantaggio?

Non esiste una risposta ufficiale. Nel passato, però, l'agenzia delle Entrate ha ammesso che entro la prima liquidazione periodica dell'Iva si possa ravvedere l'errato addebito di Iva avvenuto con l'emissione di fatture, modificandole con note di accredito (e restituendo l'Iva al committente).

CONTRIBUENTE  
SCEGLIE  
L'ORDINARIO  
A GENNAIO  
POI RITORNA  
AL REGIME  
DI VANTAGGIO

Un contribuente ha assunto partita Iva il 15 gennaio 2015 scegliendo il regime ordinario poiché, quale lavoratore dipendente, non poteva accedere a quello forfettario. Successivamente è stato riammesso il regime di vantaggio. Ora il contribuente vorrebbe rientrare in questo regime, pur avendo emesso fatture con Iva.

L'agenzia delle Entrate ha ammesso in via eccezionale e proprio in considerazione del fatto che il regime di vantaggio è stato reintrodotta normativamente nel corso del 2015, la possibilità di correggere il proprio comportamento, rientrando quindi nel regime di vantaggio, ma a condizione di emettere note di variazione e restituire al committente l'Iva addebitata in fattura.

CON PARTITA IVA  
DA MARZO 2015  
VUOLE REGIME  
FORFETTARIO  
NEL MODELLO  
C'È UNA SOLA  
CASELLA

Un contribuente ha assunto partita Iva nel marzo 2015 volendo adottare il regime forfettario. Nel modello di inizio attività che era allora vigente, era presente solo una casella che andava barrata sia nel caso del regime forfettario sia in quello del regime di vantaggio. Come fa il contribuente a sapere in quale regime si trova?

La scelta del regime agevolato dipende dal comportamento concludente. L'opzione, quindi, prescinde dalla indicazione della scelta che può essere effettuata nell'ambito del modello di inizio attività. In questo caso il comportamento concludente del contribuente veniva espresso segnalando nelle fatture emesse che il mancato addebito di Iva dipende dalla legge 190/14.